

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3421

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati STORTI, SINESIO, SCALIA, PAVAN,
BIANCHI GERARDO, GITTI, MAROTTA VINCENZO**

Presentata il 17 novembre 1961

Disciplina della attività di agenzia e rappresentanza commerciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione, intende dare un decisivo contributo all'adeguamento delle attività intermedie della distribuzione delle merci e dei servizi, nel quadro del qualificato inserimento di tutte le categorie in un generale processo di sviluppo e di ammodernamento delle strutture sociali ed economiche del nostro Paese.

L'attività che noi proponiamo di disciplinare in via legislativa è quella dell'agenzia e della rappresentanza commerciale, la cui funzione non vi è chi non riconosca della più grande importanza, trattandosi dello insostituibile anello di congiunzione fra le fonti di produzione dei beni e l'apparato commerciale che provvede alla distribuzione.

È innanzitutto una attività che alleggerisce notevolmente gli oneri delle imprese industriali le quali hanno necessità di arrivare con rapidità e sicurezza ai mercati di consumo senza dover ricorrere a proprie strutturazioni burocratiche periferiche il cui alto costo peserebbe sui prezzi in misura ben più alta.

L'attività degli agenti e rappresentanti è inoltre di grande importanza anche agli effetti dell'emancipazione del nostro tradizionale commercio, unanimamente riconosciuto inadeguato alle nuove esigenze, in quanto con la coscienziosa ed oculata selezione degli

operatori economici ai quali affidare la vendita della produzione, l'intermediario contribuisce alla moralizzazione di tutto l'apparato commerciale, favorendo lo sviluppo delle aziende più sane e più rispondenti ai fini sociali della distribuzione.

Le caratteristiche professionali proprie dell'agente e rappresentante, sono tali e tante che finora non è stato possibile inquadrare la categoria in una delle diverse configurazioni tradizionali di operatori (imprenditori, prestatori d'opera, artigiani, liberi professionisti, ecc.). Ecco perché riteniamo necessario l'intervento del legislatore al fine di creare un apposito « Albo » attraverso il quale sia possibile inserire, nel tessuto sociale italiano, la professione dell'agente e rappresentante di commercio, giuridicamente configurata.

Non vi è dubbio che, riconoscendo l'importanza di una categoria presente ed attiva nel corpo sociale, occorra preoccuparsi di salvaguardarne il prestigio morale, impedendo che l'attività ad essa propriamente attribuita, possa essere esercitata da elementi privi dei requisiti ritenuti indispensabili, di competenza, moralità, cultura, agevolando nel contempo la formazione professionale delle nuove leve, per le quali occorrono Scuole ed Istituti di addestramento.

Fra le garanzie che abbiamo voluto proporre, vi è la esclusione del diritto ad eserci-

tare la professione di agente e rappresentante per coloro i quali prestano lavoro retribuito alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici, Enti locali e imprese private; ciò allo scopo di evitare che l'attività della categoria e l'equilibrio degli interessi economici che stanno alla base dell'attività stessa vengano ad essere turbati dalla presenza di operatori non qualificati e impegnati solo parzialmente, i quali avrebbero un interesse obiettivo a sottrarsi ad ogni regola e controllo e perciò sarebbero disposti ad accedere a rapporti anormali con le case mandanti, falsando la propria e l'altrui posizione economica e sociale e svuotando conseguentemente di contenuto la regolamentazione che la nostra proposta di legge prevede.

Nel campo dell'istruzione e della qualificazione professionale, abbiamo voluto precisare che il delicato compito di preparare i giovani desiderosi di avviarsi alla nuova professione debba essere affidato ad un Ente di diritto pubblico, particolarmente all'E. N. AS. A. R. CO. che già operante nel campo previdenziale, assistenziale e della istruzione professionale, nell'interesse degli agenti e rappresentanti, è da ritenersi l'unico strumento adeguato allo scopo, anche agli effetti di una completa ed armonica visione

dei problemi di categoria che devono essere impostati e risolti senza dar vita a nuovi organismi che finirebbero per appesantire gli oneri statali.

Onorevoli colleghi, siamo sicuri di avervi proposto la soluzione di un problema che interessa gran numero di operatori, i quali dedicandosi alla promozione e conclusione degli affari commerciali interni ed esteri, apportano un fattivo contributo a tutto il processo economico nazionale e pertanto meritano giusta considerazione e tutela sociale, oltreché adeguate norme per la disciplina giuridica della professione.

Gli interessati e tutti i settori della produzione e della distribuzione, e gli stessi consumatori, attendono da anni che la legge disciplini l'esercizio di questa importante attività, verso la quale oggi molti guardano sfiduciati per l'incontrollata, ed attualmente incontrollabile, presenza di elementi inidonei.

Approvando la presente proposta di legge, noi renderemo un atto di giustizia ad un'intera categoria di benemeriti cittadini che riacquisterà fiducia nel proprio lavoro; assicureremo infine alla società un nuovo strumento atto a favorire l'ordinato svolgimento di ogni attività rivolta al bene comune.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme della presente legge si applicano a tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, di cui agli articoli 1742 e seguenti del capo X, titolo III, del libro IV del Codice civile.

ART. 2.

Per l'esercizio professionale dell'attività di agente o rappresentante di commercio, quale che sia la forma di rapporto di prestazione o di collaborazione con le aziende industriali, commerciali, artigiane o cooperative, è richiesta obbligatoriamente la iscrizione nell'apposito Albo professionale degli agenti rappresentanti, che è istituito presso le Camere di commercio, industria e agricoltura.

ART. 3.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una speciale Commissione alla quale è demandato l'incarico di esaminare le domande di iscrizione all'Albo e di rilasciare la relativa carta d'identità professionale a coloro che, previo controllo, sono ritenuti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

Inoltre, a detta Commissione provinciale è affidata la tenuta dell'Albo degli agenti e rappresentanti di commercio, ritenuti idonei che operano nelle circoscrizioni di competenza.

La Commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica 4 anni. Essa è composta:

- a) dal presidente della Giunta camerale, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da 6 membri designati dalle Organizzazioni sindacali, a carattere provinciale più rappresentative, degli agenti e rappresentanti di commercio;
- c) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
- d) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

ART. 4.

La carta d'identità professionale, da rilasciarsi dalla Commissione provinciale di

cui al precedente articolo 3, deve contenere.

- a) le generalità del titolare;
- b) la residenza;
- c) fotografia del titolare,
- d) data di iscrizione all'Albo.

La carta deve essere vidimata annualmente dalla Commissione territorialmente competente.

ART. 5.

Le Commissioni, di cui al precedente articolo 3, espletano la vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale stabilita dalla presente legge, avvalendosi delle Camere di commercio, industria e agricoltura di competenza territoriale. Gli iscritti all'Albo debbono comunicare alle competenti Commissioni le zone di propria attività, le ditte mandanti ed i prodotti trattati, nonché gli eventuali trasferimenti.

ART. 6.

Per l'iscrizione all'Albo degli agenti o rappresentanti di commercio, sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1°) essere cittadino italiano;
- 2°) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- 3°) presentare il certificato penale;
- 4°) essere di buona condotta;
- 5°) possedere un titolo di scuola media inferiore od apposito titolo di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla Scuola nazionale per agenti o rappresentanti di commercio, che verrà istituita dall'E.N.A.S. A.R.CO. (Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio), secondo le modalità e disposizioni che verranno stabilite nel regolamento di attuazione;
- 6°) atto notarile con il quale l'interessato fa esplicita dichiarazione di non prestare altro lavoro retribuito alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici, Enti locali o imprese private in genere, né di usufruire di pensioni dello Stato, né di Enti pubblici, nonché essere egli stesso l'effettivo esercente della professione.

ART. 7.

La cancellazione dall'Albo professionale ed il conseguente ritiro della carta d'identità professionale è pronunciata dalla Commissione

provinciale di competenza di cui all'articolo 3 della presente legge, in caso di:

- a) perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
- b) rinuncia all'iscrizione;
- c) cessazione completa dell'attività professionale;
- d) comprovata inosservanza alle norme della presente disciplina, o immoralità nella esplicazione del lavoro di agenzia e rappresentanza commerciale.

La cancellazione è fatta d'ufficio nei casi di mancato rinnovo della carta d'identità professionale.

Il provvedimento di cancellazione è pronunciato solo previa regolare contestazione degli addebiti all'interessato per le relative giustificazioni.

Avverso i predetti provvedimenti può prodursi ricorso sospensivo entro giorni trenta dalla notifica di essi.

ART. 8.

Presso il Ministero dell'industria e commercio è istituita una Commissione centrale che accoglierà, esaminerà e decide sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della presente legge, in materia di mancata iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro dell'industria e commercio e dura in carica 4 anni; essa è composta.

- a) da 6 membri designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;
- b) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
- c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- e) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- f) da un rappresentante dell'Unione nazionale della Camera di commercio, industria e agricoltura.

La suddetta Commissione centrale deve inoltre curare lo svolgimento delle seguenti altre funzioni:

- a) promuovere, favorire e disciplinare l'attività delle Commissioni provinciali;
- b) vigilare sul piano nazionale alla conservazione del decoro della attività professionale degli agenti rappresentanti;
- c) curare i rapporti con le Autorità centrali dando il proprio concorso nello stu-

dio e nella attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la salvaguardia dell'esercizio professionale.

Alla segreteria della Commissione centrale sarà addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria e commercio.

ART. 9.

Chiunque eserciti, anche provvisoriamente, le attività disciplinate dalla presente legge senza essere iscritto nel relativo Albo professionale, incorre nelle sanzioni penali stabilite dagli articoli 348 e 665 del Codice penale.

NORME TRANSITORIE

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge vengono iscritti di diritto all'Albo in seguito a domanda degli interessati, previa deliberazione da parte delle Commissioni di cui all'articolo 3, tutti gli agenti e rappresentanti di commercio che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, possedendo i requisiti di cui all'articolo 6, nn. 1°), 2°), 3°), 4°) e 6°), a prescindere da qualsiasi titolo di studio, esercitano effettivamente la relativa attività e possono provarlo attraverso il contratto o mandato di agenzia e rappresentanza di una ditta o l'accertamento fiscale di imposta di ricchezza mobile, categoria C-1, o l'iscrizione alle Camere di commercio, industria e agricoltura, od altra prova equipollente o similare.

ART. 11.

Il Governo provvederà alla emanazione delle norme di attuazione della presente legge entro sei mesi.

ART. 12.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.